

TRUST E “DOPO DI NOI”

LA SINTESI

Simona Arduini, Giuseppe Corti,
Massimo Cugnoasco, Gabriella La Torre,
Alceste Santuari, Luca Serpieri,
Marco Snichelotto, Duccio Zanchi

*Questo opuscolo riproduce in sintesi alcuni brani del volume
Trust e “Dopo di NOI”, pubblicato nei Quaderni della rivista
Trusts e Attività Fiduciarie, IPSOA, 2013.*

*E' un breve viaggio sull'uso del trust interno in favore di chi
si trovi, per qualsiasi ragione, in una posizione di debolezza
o di svantaggio.*

Il trust in Italia

Associazione

L'Associazione "Il trust in Italia" da quindici anni rappresenta un punto di riferimento indifferibile per la piena attuazione di questo strumento giuridico nel nostro apparato normativo.

Sede a Roma, fondata e presieduta dal professore emerito dell'Università di Genova Maurizio Lupoi, Il trust in Italia conta fra i suoi soci centinaia di professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti), che da anni istituiscono trust in perfetta armonia con l'ordinamento italiano, come dimostrano le centinaia di sentenze in materia pronunciate dalla Cassazione, dai Tribunali e dalle Commissioni tributarie.

Opuscolo stampato a cura dell'Associazione "Il trust in Italia"

Prima edizione - giugno 2013

Presidente: Maurizio Lupoi

Componenti: Paolo Berruti (designato dal Consiglio nazionale forense),

Paolo Gaeta (dottore commercialista), **Gabriella La Torre** (avvocato),

Pasquale Macchiarelli (designato dal Consiglio nazionale del notariato),

Luigi Francesco Riso (notaio), **Giorgio Semino** (dottore commercialista),

Vincenzo Stupia (dottore commercialista).

Sede operativa

Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma

Telefono 06.8070853

Fax 06.8070854

e mail info@il-trust-in-italia.it

www.trustinitalia.org

TRUST E “DOPO DI NOI”

Prologo

HO INCONTRATO V.M. una fredda mattina di dicembre a Rimini. Il nostro appuntamento era stato rimandato più volte, con ciò non a caso ho fino alla fine temuto che potesse nuovamente accadere o, peggio, addirittura essere cancellato; del resto sarebbe stato facile per VM, personaggio pubblico molto noto, rinviare *sine die* ed in effetti, in virtù della delicata ed inusuale tematica da me proposta, ed oggetto di nostro incontro e colloquio, ne avrebbe ragionevolmente avuto ben donde.

Tuttavia, ogni timore si è fugato non appena ebbi modo di ascoltare le parole che seguono: «Ciao, prima di dar seguito mi preme dirti che sono il padre di una "stella" di nome Annamaria che da 29 anni soffre di un gravissimo handicap psicomotorio».

Ebbene, la naturalezza e la serenità espressiva di quell'approccio ha fatto sì che avvertissi subito un'atmosfera distesa, in cui lentamente andava dipanandosi ogni tensione in favore di un'insperata empatia, ed anzi a questo non poté che conseguire l'incipit giusto affinché si creassero, ancorché cautamente, le condizioni necessarie per addentrarmi in un terreno così intrinsecamente racchiuso nella più profonda delle intime sensibilità e pertanto, con ogni probabilità, argomento da considerarsi precluso ai più: eppure, in ragione della dianzi enunciata empatia, ho domandato cosa ritenesse quale prerogativa indispensabile ed ineludibile a difesa del futuro sia prossimo che, auspicabilmente, remoto della sua stella.

Ho insistito chiedendo di tentare di esternare quali fossero i "desiderata" profondi, propri e di sua moglie, scoprendo così che i genitori di una ragazza ventinovenne affetta da una gravissima cerebropatia sin dalla nascita non possono che, forse con ovvietà, strenuamente ambire con tutta la tenacia e la disperata determinazione di cui solo un padre ed una madre sono capaci, di garantire ad essa la perseveranza di cure, di assistenza, di attenzioni e più in generale della

stessa "qualità affettiva e non" della vita ad oggi condotta.

Nondimeno ho ricevuto ampia ed accorata conferma che da tempo inseguivano il sogno di individuare come meglio disporre, come anzidetto, per il futuro della loro unica figlia, sovente all'uopo avvicinandosi a varie ipotesi solutive tra cui la possibilità di costituire una fondazione: di contro mai nessuno, prima d'ora, aveva prospettato loro di istituire un trust.

Alla luce di questo, ho illustrato i tratti salienti dello strumento ed ho trovato in VM un ascoltatore attento oltre che, con innegabile sorpresa, uno scrupoloso e sagace commentatore.

Le sue domande mi giungevano con chiarezza, incisività e ciascuna, senza eccezioni, verteva attorno al bisogno di rassicuranti certezze: chi garantisce che il trustee opererà bene dopo di noi? Chi sorveglierà il suo operato? Per quanto tempo può o deve durare un trust? Come è possibile avere la garanzia che quanto destinato al proprio figlio sia effettivamente e correttamente impiegato nel suo esclusivo interesse?

In effetti, per così dire "de profundis verborum et dictis" di VM, risaltavano frasi di forte impatto emotivo quale, *inter alia*, la straziante affermazione secondo cui, per l'amore che si nutre verso un figlio, sarebbe preferibile financo che questi fosse affetto da totale cecità piuttosto che da una disabilità cerebrale di cotanta gravitas in quanto, nel primo caso un genitore sarebbe in grado di ascoltare, di dialogare, di esaudirne le istanze, mentre nel caso de quo egli si trova irrimediabilmente costretto *ad litteram* a pensare al suo posto, a sostituirsi integralmente ad esso in tutto e per tutto e, continuava nel dirmi VM, siffatto lacerante ed improbo impegno supera ogni umana immaginazione, poiché il cervello può, ancorché con talora tremenda fatica, spingersi a comprendere le menomazioni fisiche più terribili ma non può, appunto razionalmente, attribuire alcuna sostanziale forma percettiva

ed identità cognitiva all' "assenza di pensiero" od al "vivere a cervello spento".

Al termine della conversazione, il mio interlocutore è giunto, con una sorta di visibile sollievo, ad una definitiva conclusione, frutto della elaborazione di quanto raccolto mio tramite in materia di trust, ed ha affermato che aveva avuto la sensazione di trovarsi di fronte ad uno strumento giuridico finalmente congruo e confacente alle esigenze di coloro che, come lui e

sua moglie, cercassero da tempo una forma di "testamento evoluto in favore del figlio più debole"; in altri termini, un atto *inter vivos* che definisse e determinasse compiutamente, dettagliatamente ed inequivocabilmente, già da oggi, l'uso ottimale e maggiormente idoneo cui destinare le risorse ed il patrimonio familiari: in sostanza un atto che si distinguesse per la incontrovertibile e capillare identificazione *ex ante* delle finalità volute e decise dai genitori.

(Contributo di Simona Arduini)

Trust e Dopo di Noi

Gabriella La Torre

Premessa

Affrontare il Dopo di Noi significa entrare in un ambito dove l'uomo con in suoi sentimenti e speranze assume un ruolo centrale e prevalente rispetto al puro tecnicismo giuridico.

I desideri così semplicemente ma efficacemente espressi dalle persone che nella loro normalità vivono la quotidianità di un familiare in *difficoltà*, rilevano come occorra spostare attenzione e ascolto alle intime e legittime richieste di ciascuno al fine di offrire loro dei validi strumenti.

In questa diversa prospettiva il trust trova casa, mostrando la propria capacità di inserirsi e di adattarsi alla vita comune di ciascuno di noi, plasmandosi alle personali esigenze di ognuno.

Cos'è il trust?

Nel premettere che in questo opuscolo si fa riferimento *unicamente* al trust **interno** in favore dei **Soggetti deboli**, il trust è uno strumento giuridico che permette ad un soggetto, il **disponente**, di trasferire la titolarità di beni ad altro soggetto, il **trustee**, il quale è fiduciarmente obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il programma precisati dal disponente stesso nell'atto istitutivo del trust e ciò nell'interesse dei *beneficiari* o per la realizzazione di uno *scopo*.

Il trust ha trovato la propria legittimazione giuridica nel nostro paese a seguito della ratifica della "Convenzione de L'Aja del 1° luglio

1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento", avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n° 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

L'effetto tipico del trust è la *segregazione*: quanto verrà trasferito dal disponente nel trust è vincolato alla realizzazione del programma fissato nell'atto istitutivo e il fondo da lui così costituito è indifferente alle vicende personali del trustee.

Il trust interno è quel trust che ha come caratteristica quella di avere *italiani* tutti gli *elementi* che lo compongono, *tranne* la legge regolatrice. Quindi **italiano** il *disponente*, italiano il *trustee*, italiano il *beneficiario*, in territorio italiano il *fondo* in trust.


La giurisprudenza italiana ha dato pieno riconoscimento al trust interno e sono ormai tantissime le sentenze nelle quali il Giudice italiano si è pronunciato affermando la piena efficacia e validità del trust interno

Costruzione di un trust

Perché nasca un trust occorre:

- una manifestazione di volontà espressa in un atto c.d. **atto istitutivo** che è un negozio unilaterale programmatico, posto in essere dal disponente. Tale atto è un programma che individua il fine per il quale viene realizzato il trust, il compito del trustee, che cosa egli deve fare, i suoi poteri, a favore, nell'interesse di chi o per quale scopo deve svolgere la sua funzione;

- uno o più negozi dispositivi, con i quali il disponente o anche terzi, trasferiscono al tru-



ste posizioni soggettive (beni), funzionali alla realizzazione del compito a questi affidato. L'insieme di quanto viene trasferito va a costituire il **fondo in trust**.

In virtù dell'effetto segregativo il fondo in trust è vincolato alla realizzazione del compito e va a costituire un patrimonio separato distinto e autonomo rispetto a quello personale del trustee.

L'atto istitutivo può essere attuato tramite un **atto tra vivi** o per **testamento**.

Il trust in favore dei Soggetti deboli

Il trust in favore dei Soggetti deboli permette quindi di vincolare determinati beni affinché le utilità da essi traibili siano destinate nell'esclusivo interesse della persona debole, secondo il programma e le indicazioni fissate dal disponente nell'atto istitutivo.

Ma non solo, il trust per Soggetti deboli permette molto di più, in quanto dà la possibilità di tutelare anche i genitori disponenti come gli altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso.

I **vantaggi** di scegliere il trust rispetto ai rimedi tradizionali previsti dal nostro codice civile sono molteplici se solo si pensi che è il genitore, unico e profondo conoscitore del proprio figlio, a costruire e modellare il trust sulle sue necessità.

Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli **non perde la propria autonomia**, non viene né bollato né schedato, ma piuttosto **sostenuto ed aiutato** nel rispetto della sua debolezza.

Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli **non perde la propria dignità**, ma piuttosto sostenuto nel rispetto delle sue **ambizioni ed aspirazioni**.

Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli **non perde la voce**, ma può ben esprimere i propri desideri e le proprie aspirazioni.

Elementi **soggetti ed oggettivi** del trust sono:

- ⇒ **disponente**
- ⇒ **beneficiari**
- ⇒ **trustee**
- ⇒ **guardiano**
- ⇒ **fondo in trust**
- ⇒ **durata**
- ⇒ **legge regolatrice**

Il disponente

Massimo Cugnasco

Tra le figure che caratterizzano l'istituzione e la vita di un trust quella del disponente è indubbiamente la prima, in ordine di tempo e di importanza, a venire in evidenza. Parte infatti dal disponente, dalle sue aspirazioni, dalle sue preoccupazioni, in definitiva dalla sua volontà, l'iniziativa di istituire un trust nell'interesse di determinate persone o per raggiungere determinati scopi.

Ma non solo, la preoccupazione di un genitore spesso si estende anche a se stesso. Non è raro sentirsi chiedere: «*cosa accadrà se non sarò più in grado di provvedere alle mie necessità? Che ne sarà di me e di mio figlio?*». Il familiare che vive un congiunto in difficoltà, infatti, ha la principale necessità di essere assicurato che, anche dopo la propria morte, sia garantita al proprio figlio quella continuità di affetti, quelle regole di vita e di assistenza per lui più idonee. Cura ed assistenza che il genitore desidera assicurare anche a se stesso qualora, per casi avversi della vita, dovesse egli stesso trovarsi in difficoltà.

Operatività

Il genitore disponente, una volta istituito il trust, può continuare a gestire in prima persona i beni che ha deciso di vincolare nel trust, esattamente come fino a quel momento da lui stesso fatto nell'interesse del figlio.

Infatti è sempre il disponente a **decidere** quando rendere operativo il trust da lui istituito:

→ durante la vita del disponente: egli può **vincolare** in trust la **nuda proprietà** riservandosi il diritto di usufrutto di quanto destinato in trust. Questo significa che egli continuerà a gestire in prima persona detto bene fino alla sua morte, o

fino a quando non si verifichi quel fatto o quella condizione, da lui prevista, che comporta la risoluzione del suo diritto di usufrutto;

→ o **condizionare** l'operatività del trust al verificarsi della morte del disponente.

Nella prassi sono più frequenti trust per soggetti deboli operativi durante la vita del genitore disponente e questo per un insieme di considerazioni:

→ il genitore che sceglie il trust lo sceglie proprio per la sua capacità di meglio adattarsi alle esigenze di vita del figlio più debole e quindi il genitore ha modo anche di verificare l'efficienza di tale mezzo, così come verificare la capacità delle persone da lui nominate come trustee e guardiano;

→ il genitore disponente può nominare se stesso **guardiano**;

→ il genitore disponente può nominare se stesso **trustee** dando vita a quello che tecnicamente prende il nome di **trust auto dichiarato**.

Ogni caso va valutato singolarmente; le esigenze del soggetto da tutelare sono **le sue specifiche esigenze** che rendono unica la sua situazione.

Da qui la necessità di **assicurare alla memoria** quegli aspetti, anche di vita quotidiana, così semplici ma così fondamentali per il Soggetto debole.

I genitori che intendono tutelare un figlio hanno necessità di trasferire al trustee **la conoscenza anche di dettagli quotidiani** che rappresentano momenti della vita del loro figlio, per lui fondamentali e che solo loro conoscono e ciò soprattutto in relazione al momento in cui essi non ci saranno più o non saranno più in grado di provvedere in prima persona alle sue necessità.

A tal fine hanno un ruolo importante le **lettere di desiderio** con le quali il genitore disponente potrà fornire al trustee tutte quelle indicazioni utili per svolgere al meglio il proprio compito.

Le **lettere di desiderio** sono infatti rivolte al trustee e costituiscono un documento separato dall'atto istitutivo, che può essere aggiornato nel tempo con ulteriori versioni, approfondimenti o modifiche.

Tra le **persone da tutelare** possono essere ricompresi **anche gli stessi disponenti**. Questi ultimi, infatti, con l'avanzare degli anni, si preoccupano non solo di assicurare tutto ciò di cui necessita il proprio congiunto più debole, ma anche di assicurare a loro stessi ciò di cui potranno avere bisogno in caso di loro soprav-

venuta incapacità.

In questa prospettiva l'utilizzo di un trust ben congegnato può anche rappresentare uno strumento molto interessante per limitare, ed in molti casi anche evitare del tutto, il ricorso all'amministrazione di sostegno, consentendo ai soggetti coinvolti una maggiore riservatezza sia con riferimento alle condizioni economiche che a quelle di salute dei beneficiari e dei loro familiari.

Disponente può essere **anche lo stesso soggetto debole**. Numerose sono ormai le pronunce dei Giudici Tutelari che hanno autorizzato l'istituzione di un trust con i beni propri del soggetto debole.

Il trustee

Duccio Zanchi

Il trustee è colui al quale è affidato il compito di dare attuazione al programma contenuto nell'atto istitutivo di trust secondo le indicazioni ivi precisate ed a tal fine è il titolare fiduciario di quanto verrà ad essere vincolato nel trust.

Il trustee è dunque un soggetto che gode della fiducia del disponente.

Nei trust per Soggetti deboli, la scelta del trustee ad opera del genitore (o familiare) disponente, ricade, di norma, su coloro che, per professione, esperienza, o vicinanza alla famiglia, risultano più capaci ed idonei alla realizzazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito che è la cura del soggetto debole.

Anche il genitore può assumere le funzioni di trustee.

Così facendo il genitore disponente continuerà a gestire come ha sempre fatto, ma con un vantaggio rappresentato dalla possibilità

di disciplinare anticipatamente le conseguenze di determinati eventi. L'atto di trust potrà infatti prevedere:

→ chi sarà il sostituto del genitore trustee (che potrà essere scelto dallo stesso genitore);

→ il momento in cui il nuovo trustee subentrerà;

→ gli eventi al verificarsi dei quali avverrà questa sostituzione (quali ad esempio la morte del genitore o la sua sopravvenuta incapacità)

Il trustee normalmente svolge personalmente i compiti a esso affidati proprio in virtù del legame fiduciario che sta alla base dei poteri che gli sono stati conferiti dal disponente.

Al fine di permettere al trustee di realizzare il suo incarico, egli sarà titolare di quei poteri necessari a tal fine e che evidentemente riguarderanno anche la gestione e l'amministrazione di beni in trust.

Ciò che occorre aver presente, è che non esiste uno standard comune a tutti i trust per Soggetti deboli. Ogni trust rappresenta un caso a sé e, conseguentemente, anche l'attribuzione o meno di certi poteri dipenderà dal contesto in cui il trustee sarà tenuto ad operare

I trust istituiti in favore di una Persona più svantaggiata, sono realizzati nel suo interesse e quindi prevedono che egli sia il **destinatario delle utilità** derivanti dalla gestione del fondo in trust.

Il trustee è tenuto a **rendere il conto** della propria gestione ed è **responsabile** del corretto adempimento del proprio compito, che dovrà essere attuato con la massima cura e diligenza.

L'atto istitutivo di trust preveda le **cause** e le **modalità di sostituzione** del trustee, così come viene ad essere individuato il sostituto ovvero un meccanismo per la nomina del nuovo trustee.

Il ruolo delle associazioni o società cooperative nel caso di trust per Soggetti deboli

Luca Serpieri

Nei trust per soggetti deboli la prospettiva, per il trustee, rimane quella della **centralità della persona** umana e delle **sue aspirazioni**. Egli risponde quindi a un'impellenza di protezione, che va ben oltre il patrimonio e gli interessi economici del soggetto "debole", per "accostarsi" a questi in senso "globale", quindi, con precipuo riguardo proprio alla sua dimensione affettiva, emotiva e sociale.

Nella **designazione** del trustee in un trust per Soggetti deboli, assumono allora **rilevanza** le **relazioni parentali**, ma anche il vicinato, quali conoscenze e frequentazioni che il beneficiario ha coltivato nel tempo, relazioni fondate normalmente su un tessuto di **solidarietà, affetto, ascolto e pazienza**, rimanendo tuttavia spiccata, per il trustee, la matrice fiduciaria perché, se la cura della persona del beneficiario del trust assume portata prevalente in caso di Soggetti deboli, essa deve anche guidare la cura del suo patrimonio.

L'ormai ampio settore dell'imprenditoria sociale ha generato operatori di alta specializzazione capaci, soprattutto, d'assistere i soggetti privi d'autonomia, con particolare riguardo alla tutela del loro lato umano e delle

specifiche esigenze "personali" di cui costoro necessitano.

Anche un'associazione o cooperativa sociale potrebbe ben rispondere alla polivalenza professionale che si richiede per il ruolo di trustee in trust per soggetti deboli.

Altra ipotesi è che il disponente nomini più trustee dando vita ad un **organo in forma collegiale** che assuma la gestione del patrimonio.

Ciò che nei trust per Soggetti deboli viene in luce in modo incalzante è il **contatto umano** che percepisce il disponente, quale strumento per la misura della professionalità, dell'affidabilità e della moralità del trustee che, una volta deceduto il disponente stesso, usualmente genitore o parente del soggetto da assistere, si occuperà del soggetto non autonomo e delle sue esigenze particolari.

Ecco allora che in un trust per Soggetti deboli possa prefigurarsi un trustee in forma collegiale, composto da **professionalità differenti** quali ad esempio l'avvocato insieme al medico di famiglia che hanno assistito da sempre il figlio privo di autonomia del disponente, i quali coopereranno insieme per le finalità del trust.

I beneficiari

Giuseppe Corti

Sono definiti beneficiari i soggetti destinatari di vantaggi del fondo in trust e sono normalmente distinti in:

→ **beneficiari del reddito** - inteso in senso lato comprendendosi nella definizione di reddito ogni utilità derivante dalla amministrazione del trust nel corso della sua durata, e

→ **beneficiari finali**, cioè coloro ai quali spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust.

In un trust “**dopo di noi**”, i beneficiari del reddito sono i Soggetti deboli per i quali lo strumento è pensato e istituito, destinatari, diretti o indiretti, dei vantaggi ottenibili dal fondo in trust, siano essi somme di denaro, come altre utilità di tipo economico e non.

Il disponente nella enunciazione del **programma** del trust attribuirà il potere al trustee, anche in funzione del maggiore o minore grado di autonomia dei destinatari, di provvedere **erogando direttamente** le somme derivanti dalla gestione del fondo ai beneficiari, o **procedendo in prima persona** alle loro esigenze.

Il figlio più debole è normalmente indicato come **beneficiario vitalizio**, e potrà avvantaggiarsi sia del reddito derivante dalla gestione dei beni in trust, che dell’eventuale utilizzo o impiego del fondo, qualora fosse necessario per soddisfare i suoi bisogni.

Gli altri eventuali eredi del genitore disponente (esempio gli altri figli) possono essere indicati come beneficiari finali dei **beni residui** nel fondo in trust, al termine della durata del trust.

Accanto a disposizioni per il figlio più debole, l’atto di trust potrà contenere prescrizioni anche in favore degli altri figli, come in favore dei genitori.

Tutela dei legittimari

Nella fase dispositiva dei beni in trust in favore del figlio - Soggetto debole, il genitore disponente dovrà avere cura di non ledere diritti degli altri potenziali successori quali il coniuge e altri figli.

Nel caso specifico di un trust per Soggetti deboli, il trasferimento al trust dei beni esistenti nel patrimonio personale del disponente può essere considerato come **adempimento dell’obbligo legale**, che grava sui genitori, di mantenimento del figlio più debole assicurandogli assistenza personale e patrimonio sufficiente per una vita dignitosa.

Non solo: tali beni o somme destinate al trust, possono essere valutate come anticipazioni dell’obbligo degli alimenti, al quale anche i fratelli sono tenuti.

Anche la Convenzione de L’Aja fa espresso riferimento ai limiti della legge nazionale in materia successoria, con riguardo alle posizioni dei legittimari.

Peraltro è ormai acclarato, anche dalla giurisprudenza di merito, che l’eventuale lesione della quota di riserva di un legittimario **non comporta** comunque la **nullità** dell’atto istitutivo di trust, ma l’eventuale esercizio dell’azione di riduzione che riguarda gli atti di dotazione del trust.

L’atto di trust potrà essere fornito di una clausola con la quale **sono date indicazioni** su quello che il trustee deve fare nel caso si verifichi in concreto la lesione della quota di riserva e sia esercitata l’azione di riduzione.

Il guardiano

Gabriella La Torre

Il **guardiano** è una figura che nei trust interni in favore dei Soggetti deboli è normalmente presente.

Il suo compito è quello di vigilare sull'operato del trustee nell'interesse dei beneficiari o per la realizzazione dello scopo (per i trust di scopo).

Il disponente può nominare guardiano chi ritenga, sia persona fisica, che giuridica, società, ente associazione.

Il **genitore** può nominare **anche se stesso** guardiano.

Nell'adempimento del suo compito di verifica dell'operato del trustee nell'interesse del Soggetto debole, egli è normalmente preposto alla tutela di quello che si può genericamente indicare come custode dell'aspetto morale ed assistenziale del trust, preposto al benessere psichico del familiare più debole, verificando ad esempio che a lui prestata sia conforme alle sue necessità ovvero alle indicazioni del disponente.

Aspetto morale che costituisce il cuore di questo tipo di trust e che attribuisce quindi al guardiano un **ruolo** assai **importante** nell'attuazione del fine di tutela della Persona debole.

Anche il guardiano è titolare di poteri fiduciari in quanto non può trarre vantaggi dal suo incarico agendo come parte disinteressata nell'interesse dei beneficiari

L'atto di trust può attribuire al guardiano **poteri più o meno incidenti** sull'attività del trustee, quali ad esempio il potere di essere ascoltato, di dare direttive o istruzioni, di dare il consenso per il compimento di certi atti.

Quello che il guardiano è opportuno non faccia è di sostituirsi al trustee, diventando egli stesso il gestore del trust.

Dalle obbligazioni fiduciarie che incombono sul guardiano, scaturisce anche la sua **responsabilità**, responsabilità che non si sovrappone a quella del trustee, ma che nasce dalla sua funzione di vigilanza e controllo sull'attività del trustee. Egli, come il trustee, risponde nei confronti dei beneficiari e nei confronti del fondo in trust.

Il guardiano è **nominato** dal disponente nello stesso atto di trust o con atto separato.

Le funzioni di guardiano possono essere esercitate anche da più persone costituendo un **collegio** di guardiani.

L'atto di trust contiene anche per il guardiano una clausola relativa alla sua successione in caso di morte sopravvenuta incapacità o revoca, così come un meccanismo per la sua nomina.

Il potere di revocare il guardiano può essere riservato al disponente stesso, così come attribuito ai Beneficiari.

Il fondo in trust

Marco Snichelotto

Ciò che caratterizza il **fondo** in trust è l'estrema flessibilità e varietà di beni e diritti che possono costituire l'oggetto, **non** essendo limitato ai soli beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.

L'ampio ventaglio di beni e diritti che possono essere vincolati in un trust rende estremamente vario il campo di applicazione dell'istituto e il livello di personalizzazione che si può rag-

giungere in relazione agli obiettivi perseguiti dal disponente.

Quanto **trasferito nel trust è vincolato allo scopo** per il quale il trust viene istituito ed in conseguenza dell'effetto segregativo quanto destinato in trust è immune alle vicende personali del trustee e del disponente, andando a formare un patrimonio destinato. Tale effetto **segregativo si estende anche ai frutti** i quali verranno ac-

quisiti dal trustee e da questo utilizzati nelle modalità indicate nell'atto istitutivo.

Nei trust in favore di Soggetti deboli, può essere attribuito anche ad un **terzo** il potere di **incrementare** il fondo in trust, così dando la possibilità, anche ad altri familiari, di concorrere alla realizzazione dello scopo di tutela. Peraltro nel fondo in trust potranno inoltre essere incluse posizioni soggettive che **verranno ad esistenza in futuro**.

La **presenza** di un fondo è condizione essenziale ai fini della attuabilità del programma del trust, fondo che dovrà essere adeguato per far fronte ai bisogni della persona per un tempo indefinito e perciò stesso illimitato.

Gestione del fondo

Il trustee, vincolato al perseguimento dello scopo del trust, **dovrà impiegare** il fondo in trust **secondo le disposizioni dell'atto istitutivo e nell'esclusivo interesse dei beneficiari**.

I poteri attribuiti al trustee sono **poteri fiduciari**, a lui attribuiti a vantaggio di un altro soggetto: il beneficiario.

Il trustee ha un generale dovere di **custodia e conservazione del patrimonio** con conse-

guente obbligo di tenere i beni in trust separati dai propri e da qualunque altro bene di cui egli sia trustee; inoltre si impone allo stesso di porre in essere tutte le azioni miranti alla identificabilità e conoscibilità del vincolo apposto sui beni costituenti il fondo.

I poteri spettanti al trustee possono essere suddivisi in due categorie:

→ **Poteri dispositivi**: ossia poteri che toccano l'integrità del fondo;

→ **Poteri gestionali**: ossia poteri che riguardano la gestione del fondo

Il disponente nel redigere il contenuto dell'atto istitutivo di trust potrà prevedere limitazioni, esclusioni o autorizzazioni all'esercizio di detti poteri. L'esercizio di alcuni poteri potrà infatti essere condizionato al preventivo consenso di altri soggetti, quali il guardiano.

In particolare nell'ambito dei trust per Persone deboli rivestono importanza: i poteri attribuiti alla figura del guardiano; le indicazioni del genitore disponente (lettere di desiderio).

Durata

Gabriella La Torre

La **durata** del trust indica il periodo di efficacia del trust che è stato istituito.

In riferimento specifico ai trust in favore dei Soggetti deboli, la durata è normalmente legata alla vita della Persona nel cui interesse il trust è stato realizzato.

Al verificarsi della sua **morte** il trust termina e si entra in quella fase nella quale il trustee terrà a disposizione il fondo in trust in favore

dei beneficiari finali, che potranno essere gli altri figli, le persone che si sono dedicate al familiare più debole, come anche l'Associazione che si è di lui occupata. Inoltre non sono rari i casi in cui in questo tipo di trust si preveda la fine del trust in caso di sopraggiunta guarigione o miglioramento del Soggetto debole, così **anticipando il termine finale del trust**.

In tal caso è normalmente previsto che il fondo in trust ritorni al disponente.

Operatività dopo la morte dei genitori, trust testamentario e trust dormiente

Marco Snichelotto Duccio Zanchi

→ Per **trust testamentario** ci si riferisce al caso in cui il disponente istituisca un trust attraverso il proprio testamento, indicando chi debba rivestire il ruolo di trustee, quali beni siano conferiti in trust, quali soggetti ne siano beneficiari e con quali modalità.

→ Per **trust dormiente** ci si riferisce al trust istituito dal disponente per mezzo di un atto *inter vivos*, ma destinato ad attivarsi successivamente alla sua morte.

Nel trust dormiente si possono poi individuare due sottofigure:

1 - il trust viene istituito, quindi fissati il contenuto, i soggetti, gli scopi, le finalità **ma non viene trasferito alcunché**. Il trasferimento dei beni avverrà al momento della morte del disponente il quale avrà nominato per testamento il trust come proprio erede;

2 - il conferimento dei beni in trust avviene fin dalla sua istituzione, ma i beneficiari **potranno godere dei beni solo successivamente alla morte del disponente**.

Il trust e il divieto di patti successori

Non vi è alcuna contrarietà del trust ai principi del nostro ordinamento.

In particolare è ormai unanime il convinci-

mento circa la **non contrarietà del trust al divieto di patti successori**. Tale convinzione deriva da queste considerazioni:

→ se il trust è istituito con atto tra vivi, la **proprietà dei beni esce** dal patrimonio del disponente **prima della sua morte** e questi non entreranno a far parte dell'asse ereditario;

→ qualora il trust **fosse istituito per testamento** questo **non avrebbe** natura contrattuale **ma** unilaterale e pertanto anche in tal caso non si potrebbe parlare di patto successorio.

Il trust e il divieto di sostituzione fedecommissaria

Anche con riferimento alla sostituzione fedecommissaria è unanime il convincimento nel ritenere che un trust testamentario non sia in ogni caso lesivo di tale divieto e ciò perché:

→ in nessun caso potrà dirsi che il trust testamentario comprime la libertà di testare dell'istituito (il trustee);

→ il trustee potrà generalmente alienare i beni costituenti il fondo in trust rendendo così inconsistenti anche le argomentazioni che riconducono il divieto di sostituzione fedecommissaria alle limitazioni poste da questa alla libera circolazione dei beni.

La legge regolatrice

Gabriella La Torre

La caratteristica del **trust interno** è quella di avere tutti gli elementi che lo compongono italiani **tranne la legge** regolatrice, in quanto, in assenza di una legge italiana, necessariamente occorre far riferimento ad una straniera che preveda l'istituto del trust.

Tale circostanza non deve indurre nell'errore di pensare che il professionista che redige l'atto di trust, il disponente ovvero il trustee debbono conoscere tutta la legislazione e la fiscalità di quel paese straniero.

Al pari non va confusa la legge straniera re-

golatrice del trust con le norme a cui il trustee è sottoposto in considerazione dell'attività da lui svolta in adempimento del suo compito.

Qualsiasi atto da lui compiuto trattandosi

di trust interni, sarà soggetto alla **legislazione italiana**, pensiamo ad esempio ad un contratto di locazione, ad una vendita ecc. ecc.

Il trattamento tributario dei redditi prodotti in trust

Marco Snichelotto

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ad opera della Legge finanziaria 2007, il trust è stato introdotto a pieno titolo tra i soggetti passivi ai fini dell'imposta sui redditi delle società.

Tale innovazione normativa ha avuto indubbiamente il merito di fissare alcuni punti fermi.

In particolare la disposizione normativa citata crea, sotto il profilo applicativo **tributario**, **due tipologie di trust**:

- trust con beneficiari individuati → i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari e tassati in capo ad essi (detti anche "*trust trasparenti*");

- trust senza beneficiari individuati → i cui redditi vengono tassati direttamente - e definitivamente - in capo al trust (detti anche "*trust opachi*").

Ai fini della concreta applicazione pratica della normativa in oggetto sarà anzitutto necessario stabilire se il trust sia qualificabile e quindi inquadrabile ai fini tributari, quale:

- trasparente o opaco;
- commerciale o non commerciale;
- residente o non residente.

Occorrerà operare un'indagine sulle specificità del singolo trust essendo impossibile generalizzare e dettare regole rigide con riferimento ad un istituto che per sua stessa natura risulta essere estremamente duttile e malleabile.

Il legislatore, nell'affermare che il trust è in ogni caso un soggetto passivo IRES, ha introdotto un diverso criterio applicabile ai fini della determinazione dell'imposta, a seconda che il trust **abbia** beneficiari individuati, **o meno**.

In particolare qualora il trust abbia beneficiari individuati il reddito sarà imputato ai beneficiari medesimi e in capo a questi qualificato come reddito di capitale.

Qualora invece il trust non abbia dei beneficiari individuati, il reddito sarà imputato in capo al trust, e in seno a questo qualificato quale reddito d'impresa - in caso di trust commerciali - oppure quale appartenente alle singole categorie di reddito - al pari di una qualsiasi persona fisica - in caso di trust non commerciale.

Da un punto di **vista tributario**, perché si abbia un beneficiario individuato, occorre:

- che il beneficiario sia puntualmente individuato;
- che sia titolare di un diritto a pretendere dal trustee l'assegnazione della parte di reddito di sua spettanza;
- che tali spettanze debbano essere prelevate dal reddito e non dal patrimonio;
- che l'atto di trust escluda il potere di accumulazione in capo al trustee.

Mancando le condizioni di cui sopra, il trust **viene considerato fiscalmente** opaco e pertanto i redditi saranno imputati e tassati direttamente in capo al medesimo.

Può poi accadere che il medesimo trust sia fiscalmente al contempo opaco e trasparente.

Ciò può verificarsi allorquando l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito del trust sia accantonato a capitale mentre un'altra parte sia attribuita ai beneficiari.

In tali ipotesi la quota di reddito imputata a capitale sarà tassata in capo al trust secondo le regole proprie dei trust opachi, mentre la parte di reddito attribuita ai beneficiari, sempre che ovviamente ne ricorrano le condizioni, sarà imputata e tassata in capo ai medesimi, secondo le regole proprie dei trust trasparenti.

Il trattamento tributario degli atti di dotazione in trust per Soggetti deboli, le imposte indirette

Luca Serpieri

Con l'imposta di registro, il **Legislatore** individua quattro momenti impositivi in materia di trust:

- l'atto istitutivo;
- l'atto dispositivo;
- eventuali operazioni compiute durante il trust;
- il trasferimento dei beni ai beneficiari.

L'**imposta** è assolta in misura fissa (Euro 168,00) riguardo l'**atto istitutivo** di trust, giacché privo di contenuto patrimoniale.

L'**atto dispositivo** è invece soggetto alle **imposte di successione e donazione** ed alle **imposte ipotecarie e catastali** quando vi sono immobili.

Le operazioni che possono essere compiute dal trustee durante la vita del trust, sono poi soggette ad autonoma imposizione secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare, con riferimento al caso concreto.

Infine, la **devoluzione** ai beneficiari dei beni vincolati in trust, **non** realizza ai fini delle imposte indirette, **un presupposto impositivo ulteriore** (vedi tabella della pagina accanto).

I beneficiari relativi al primo caso che siano

portatori di handicap, beneficiano di una franchigia superiore, pari a 1.500.000,00 euro.

E' prevista l'esenzione dall'imposta per il trasferimento a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni purché questi mantengano il controllo della/delle società per non meno di 5 anni.

Secondo l'**Amministrazione Finanziaria**, gli **atti di dotazione** al trust sono **assoggettati all'imposta di successione e donazione in misura proporzionale**, siano essi disposti per *atto tra vivi* o *mortis causa*.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota occorrerà far riferimento al **rapporto di parentela o meno esistente fra il disponente e i beneficiari**.

Infatti l'imposta di successione e donazione, dispone differenti applicazioni in forza del rapporto soggettivo che viene a instaurarsi tra dante e avente causa.

Anche le **imposte ipotecarie e catastali** sono applicate in **misura proporzionale** (rispettivamente del 2% e 1%)

La circolare 48/E del 6 agosto 2007, affronta la questione, ritenendo, che *il trust*, per artico-

Tabella 1 – Imposte di Successione e Donazione

Beneficiari	Aliquota applicabile	Franchigia
Coniugi e parenti in linea retta	4%	1.000.000,00
Fratelli e sorelle	6%	100.000,00
Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al terzo grado	6%	0,00
Tutti gli altri soggetti esclusi dai precedenti	8%	0,00

lato che sia, *si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria*. Tutte le vicende, nella vita del trust, dall'istituzione alla dotazione patrimoniale, dalla gestione del patrimonio alla realizzazione dell'interesse del beneficiario, o anche il raggiungimento di uno scopo, sono connesse alla medesima causa.

L'atto istitutivo di trust è fin dall'origine a favore del beneficiario (ove trattasi di trust per beneficiari) e quindi, ai fini della determinazione delle aliquote e franchigie applicabili per la determinazione dell'imposta, **deve tenersi conto di parentela ed affinità esistenti tra disponente e beneficiario e non certo tra disponente e trustee**.

Ciò varrà pure per la determinazione delle franchigie applicabili in favore di soggetti beneficiari del fondo portatori di handicap (1.500.000,00 euro), nonché per l'esenzione dall'imposta per il trasferimento a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni, purché mantengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'Amministrazione Finanziaria poi, **riferisce che il beneficiario, ai fini della determinazione dell'aliquota e della franchigia applicabile, deve essere determinato**, in relazione al grado di parentela col disponente,

al momento della costituzione del vincolo.

La 48/E, riporta inoltre, che il **momento impositivo** ai fini delle imposte di successione e donazione, **è quello in cui i beni sono trasferiti al trust**. L'eventuale incremento del fondo durante la vita del trust sarà tassato autonomamente in forza della tipologia d'incremento che si avrà.

Il **Giudice Tributario** ha tuttavia assunto **una posizione diametralmente opposta** a quella dell'Amministrazione Finanziaria, ritenendo che il **momento impositivo** ai fini delle imposte indirette non debba essere l'atto di dotazione in trust ma, il momento in cui i beni saranno devoluti ai beneficiari, potendosi determinare in maniera corretta solo a quel momento chi saranno costoro. Ne discende che la tassazione **dovrebbe applicarsi**, secondo il Giudice Tributario, **in misura fissa** (Euro 168,00) e non proporzionale, **per tutte le imposte qui richiamate**.

Fino a quando l'Amministrazione Finanziaria non si conformerà alla posizione della Giustizia Tributaria, avremo atti di dotazione in trust tassati in misura proporzionale al momento della dotazione e, d'altro canto, il ricorso del contribuente alla Giustizia Tributaria, per vincere con l'applicazione delle imposte in misura fissa.

Trust e figure di protezione del nostro ordinamento

Trust curatore e tutore

Giuseppe Corti

Nella prassi che è andata consolidandosi nel tempo, sia che il trust sia predisposto anzitempo e, quindi, senza il coinvolgimento del giudice tutelare e degli organi correlati, sia che venga predisposto in presenza di procedure già aperte di protezione legale, è solito che al **tutore** venga affidata la **funzione di guardiano del trust**, con il compito innanzitutto di controllare che l'operato del trustee risulti conforme ai desiderata del disponente, nell'interesse del Soggetto debole, nonchè per esercitare quel potere di impulso sull'attività del trustee, eventualmente indicando le esigenze particolari a cui è necessario prestare attenzione.

In un rilevante numero di casi il ricorso al trust è inteso quale **procedura di protezione negoziale funzionalmente alternativa** e avrà la funzione di prevenirla ed evitarla, anche sottraendo il Soggetto debole a conseguenze personali e patrimoniali indesiderabili.

Sulla compatibilità del trust con le misure di protezione legale non possono esserci più dubbi; anzi, il dato che emerge con sempre più forza è la complementarietà dello strumento con le misure di protezione legale e, in alcuni casi può presentarsi come alternativo ad esse.

Sono molteplici i provvedimenti del **Giudice Tutelare** che nel dare pieno riconoscimento al trust interno, hanno peraltro **autorizzato** l'istituzione di trust **con beni dell'interdetto**, attribuendo al tutore un compito di vigilanza sull'operato del trustee.

Trust e Amministratore di sostegno

Alceste Santuari

Alla luce della disciplina del 2004, l'interdizione e l'inabilitazione vengono oggi sostituite affiancate dalla possibilità di un ricorso all'amministrazione di sostegno.

La riforma del 2004 disciplina un modello inedito di procuratore/vicario in cui un soggetto è chiamato non già a sostituire al 100% la persona con *deficit* di autonomia, bensì ad accompagnarla nel compimento di questo o quell'atto che, a seconda dei casi, può essere di natura patrimoniale, non patrimoniale o sanitaria.

A **differenza** dell'interdizione o dell'inabilitazione, che "tolgono" per definizione poteri e diritti, l'AdS è una misura che "dà" - legittimando il giudice a modulare i compiti del gestore in maniera graduale, quando occorra attraverso una riduzione dei poteri del beneficiario, comunque in funzione delle specifiche esigenze/carenze di quest'ultimo.

Quanto esposto permette di osservare come il legislatore abbia voluto, con questa nuova forma di protezione, dare vita ad una tutela della persona che non investa i soli aspetti patrimoniali, spingendosi, invece, verso una protezione "totale" della persona. Una protezione giuridica di un Soggetto debole deve, quindi, potersi esprimere innanzitutto attraverso la massima valorizzazione della persona stessa e delle sue potenzialità.

Tra le novità che la l. 6/2004 ha introdotto nel Codice civile spicca la possibilità che amministratore di sostegno possa essere individuata una organizzazione *non profit*:

Anche in riferimento all'amministrazione di sostegno sono ormai molti i pronunciamenti dei **giudici tutelari** volti a **legittimare l'attivazione di un trust** da parte di un amministratore di sostegno **nell'interesse del beneficiario della procedura dell'AdS**, trust nel quale vincolare beni propri del Soggetto debole.

Il rapporto tra AdS e trust testimonia la possibilità che nel nostro ordinamento si possa fare largo e trovare spazio una concezione dinamica e moderna della protezione dei Soggetti deboli, protezione pronta ad impiegare e a "piegare" strumenti che forse fino a qualche anno erano pensati (come il trust) disponibili per operazioni affatto diverse.

Trust e finalità benefiche, trustee ONLUS, trust ONLUS

Alceste Santuari

Trustee può essere anche **un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale** (ONLUS). In questi casi, sarà essenziale individuare con precisione le modalità (responsabilità, contabilità separata, rendicontazione, ecc.) con cui il patrimonio costituito in trust risulta "segregato" rispetto al complesso dei beni patrimoniali dell'organizzazione trustee, così che non si possano confondere i mezzi ricevuti in trust con quelli ordinari necessari per la realizzazione delle finalità statutarie.

Le tipologie giuridiche ammesse ad essere ONLUS sono:

"le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica".

L'elencazione di cui sopra è ribadita altresì dall'Amministrazione finanziaria.

Tra le tipologie ammesse a qualificarsi come ONLUS rientrano altresì:

- le cooperative sociali ex l. n. 381/91, i consorzi formati al 100% da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato ex l. n. 266/91;
- le organizzazioni non governative ex l. n. 49/87.

L'elencazione dei **settori d'intervento** ricopre **un'importanza fondamentale** e di **requisito imprescindibile**, in quanto è il settore d'azione che definisce la qualifica ONLUS dell'organizzazione e non tanto lo scopo ultimo di quest'ultima.

L'Agenzia per il Terzo Settore è inoltre intervenuta **riconoscendo la qualifica di ONLUS anche ad un trust istituito per Soggetti deboli**.

L'Agenzia ha infatti ribadito che il trust, sotto il profilo civilistico, rientra nella definizione residuale impiegata dal d. lgs. 460/97 di "altri enti di carattere privato", accanto alle forme tradizionali non profit disciplinate dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati).

Altro requisito previsto per le ONLUS è quello di presentare statuto e/o atto costitutivo sotto forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata ovvero registrata.

Requisito **finalistico** richiesto alle ONLUS è il **perseguimento** – in via prioritaria – di **scopi di solidarietà sociale**.

Alla luce delle caratteristiche proprie e intrinseche del trust e delle finalità (sociali) che lo stesso è oggi capace di realizzare, l'Agenzia per il Terzo Settore afferma la "**soggettività**" tributaria di **ONLUS non solo ai trust di scopo** (che perseguono, finalità di solidarietà sociale), bensì **anche ai trust con beneficiari individuati**, rinviando all'analisi delle singole fattispecie per l'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97.

I "vincoli formali" che l'Atto di Indirizzo introduce in ordine alla qualifica di ONLUS per i trust:

- 1) gli atti istitutivi degli stessi debbono contenere espressamente la clausola di irrevocabilità, "al fine di garantire l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale";
- 2) tra i beneficiari del trust non può rientrare il disponente;
- 3) espressa previsione che qualora il trust dovesse perdere la qualifica di ONLUS, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Agenzia per il terzo settore;
- 4) il trust deve contenere nella propria denominazione l'acronimo ONLUS.

Trust e negozi similari

Simona Arduini

Trust e vincolo di destinazione

Il c.d. vincolo di destinazione è stato introdotto dall'art. 2645 ter del Codice Civile, che testualmente recita: «*gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, (...) possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione (...)*».

I veri **limiti** del vincolo possono essere ricostruiti, procedendo secondo un percorso a contrario, dall'analisi **degli elementi di differenza con il trust**:

→ il vincolo può riguardare esclusivamente beni immobili o mobili registrati o titoli nominativi; il trust, invece, può riguardare tutti i beni (mobili, immobili, denaro, quote o azioni, diritti di usufrutto, nuda proprietà, universalità di beni, collezioni, opere d'arte..) ed anche i crediti;

→ per la validità del trust è sufficiente la forma scritta e non è necessaria, sempre, quella dell'atto pubblico; mentre il vincolo può essere apposto solo in forza di rogito notarile;

→ nel trust non è previsto obbligatoriamente un limite temporale che invece è fissato in un massimo di 90 anni per il negozio di destinazione;

→ il trust non impedisce l'alienazione dei beni vincolati (se necessario, per metterne il ricavato a disposizione delle persone con disabilità, le

quali, beneficiano normalmente del reddito dei beni) e certamente obbliga il trustee ad attivarsi per realizzarne la finalità indicata nel programma; per converso nel vincolo di destinazione l'alienazione dei beni è preclusa e, non essendovi il programma, non vi è garanzia dell'attuazione dello scopo.

Trust e patrimoni destinati

Il nuovo istituto del c.d. "patrimonio destinato a specifici affari" – disciplinato dall'art. 2447 bis, lett. a c.c. - è caratterizzato dalla strumentalità del patrimonio sociale *all'esercizio di una attività esercitata dall'imprenditore nel perseguimento di una specifica operazione economica*.

La scelta del termine *affare* tende a rendere il nuovo istituto flessibile e particolarmente compatibile con operazioni economiche ridotte, consistenti in una serie di atti destinati ad esaurirsi in un breve lasso di tempo.

La formulazione dell'istituto del patrimonio destinato, **porta ad escluderne l'applicabilità diretta ai casi di tutela dei Soggetti deboli**, anche se non è da rifiutare l'idea di **una sua adottabilità in via indiretta**.

A titolo di esempio potrebbe ipotizzarsi che, il titolare di un'azienda farmaceutica, destini ad una specifica iniziativa una parte del patrimonio sociale, magari per incentivare la ricerca scientifica in grado di addivenire alla produzione di un preparato innovativo per curare la rara malattia di cui è affetto uno dei propri figli. Sarà poi con un trust familiare che l'anzidetto imprenditore, magari all'esito felice dello specifico affare, potrà tracciare il programma più opportuno per la salvaguardia del figlio diversamente abile, in modo da identificare capillarmente, ex ante, le finalità volute e decise in veste di genitore.

Trust e fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è disciplinato dall'art.167, I comma, cod.civ., secondo cui «*determinati beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia*».

Le problematiche di fronte alle quali ci si può ritrovare col fondo patrimoniale e che costituiscono i limiti del fondo stesso rispetto al trust sono essenzialmente connesse:

- al fatto che nel fondo possono essere ricom-
- presi solo beni immobili, mobili registrati e titoli nominativi.
- alla incertezza della sua durata, in quanto il fondo si scioglie con la cessazione degli effetti civili del matrimonio o con la morte di uno dei coniugi;
- trova applicazione solo in presenza di una famiglia legittima;
- alla assoluta mancanza nel fondo del programma da realizzare in favore del beneficiario.

Trust e “Dopo di Noi”

Gli autori:

Simona Arduini, avvocato in Milano e Rimini

Giuseppe Corti, dottore commercialista e revisore legale in Lanciano (Chieti)

Massimo Cugnasco, dottore commercialista e revisore legale in Cuneo

Gabriella La Torre, avvocato in Firenze, iscritta nel Registro dei professionisti accreditati dell'Associazione Il trust in Italia

Alceste Santuari, docente di diritto amministrativo dei servizi sociali Università di Trento

Luca Serpieri, dottore commercialista ed esperto contabile in Viterbo e Milano

Marco Snichelotto, dottore commercialista in Vicenza

Duccio Zanchi, avvocato in Siena, iscritto nel Registro dei professionisti accreditati dell'Associazione Il trust in Italia

Trust e "Dopo di Noi"

INDICE

Prologo <i>Simona Arduini</i>	2	La legge regolatrice <i>Gabriella La Torre</i>	12
Trust e Dopo di NOI <i>Gabriella La Torre</i>	4	Il trattamento tributario dei redditi prodotti in trust <i>Marco Snichelotto</i>	13
Il disponente <i>Massimo Cugnasco</i>	6	Il trattamento tributario degli atti di dotazione in trust per Soggetti deboli, le imposte indirette <i>Luca Serpieri</i>	14
Il trustee <i>Duccio Zanchi</i>	7	Trust e figure di protezione del nostro ordinamento <i>Giuseppe Corti</i> <i>Alceste Santuari</i>	16
Il ruolo delle associazioni o società cooperative nel caso di trust per Soggetti deboli <i>Luca Serpieri</i>	8	Trust e finalità benefiche, trustee ONLUS, trust ONLUS <i>Alceste Santuari</i>	17
I beneficiari <i>Giuseppe Corti</i>	9	Trust e negozi simili <i>Simona Arduini</i>	18
Il guardiano <i>Gabriella La Torre</i>	10		
Il fondo in trust <i>Marco Snichelotto</i>	10		
Durata <i>Gabriella La Torre</i>	11		
Operatività dopo la morte dei genitori. Trust testamentario e trust dormiente <i>Marco Snichelotto</i> <i>Duccio Zanchi</i>	12		

Il trust in Italia
Associazione

Via Antonio Bertoloni n. 55, 00197 Roma
Tel. +39 06 8070853 – Fax +39 06 8070854
Sito Web: www.trustinitalia.org
e-mail: info@il-trust-in-italia.it

Finito di stampare nel giugno 2013
presso il Centro Stampa Friuli
Zoppola (PN)

edizione fuori commercio



Trust e “Dopo di Noi”

GLI AUTORI

Simona Arduini, avvocato in Milano e Rimini

Giuseppe Corti, dottore commercialista e revisore legale in Lanciano (CH)

Massimo Cugnasco, dottore commercialista e revisore legale in Cuneo

Gabriella La Torre, avvocato in Firenze, iscritta nel Registro dei professionisti accreditati dell' *Associazione Il Trust in Italia*

Alceste Santuari, docente di diritto amministrativo dei servizi sociali Università di Trento

Luca Serpieri, dottore commercialista ed esperto contabile in Viterbo e Milano

Marco Snichelotto, dottore commercialista in Vicenza

Duccio Zanchi, avvocato in Siena, iscritto nel Registro dei professionisti accreditati dell' *Associazione Il Trust in Italia*

Associazione “Il trust in Italia”

Via Antonio Bertoloni n. 55, 00197 Roma
Tel. +39 06 8070853 – Fax +39 06 8070854
Sito Web: www.trustinitalia.org
e-mail: info@il-trust-in-italia.it